

A.Di.S.U. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA
Servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio
Sezione Gare e contratti

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata nel circondario della sede di Narni dell'Università degli Studi di Perugia. Periodo 2021-2025 (CIG 8761302720)

DISCIPLINARE DI GARA

INFORMAZIONI GENERALI

Con determinazione a contrarre n. 374 del 3/06/2021 del Dirigente del Servizio Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (di seguito Agenzia/stazione appaltante) ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata nel circondario della sede di Narni dell'Università degli studi di Perugia, per il periodo 2021-2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, di rilievo comunitario, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito "decreto semplificazioni") e agli artt. 60 e 95, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice").

Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del Codice (inversione procedimentale).

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 del Codice approvato con Decreto del Direttore generale n. 15 del 22.3.2021.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il comune di Narni (Tr) [codice NUTS ITI22] - CIG: 8761302720.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è: Ing. Marco Fabiani Responsabile della Sezione Gestione patrimonio, servizi di ristorazione, pulizie e altri (Dirigente del Servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio dott. Gianluca Sabatini), Via Benedetta 14 – 06123 Perugia – tel 075-4693277/3211 – indirizzo mail: marco.fabiani@adisu.umbria.it, gianluca.sabatini@adisu.umbria.it L'A.Di.S.U. di seguito denominato stazione appaltante, si avvale della piattaforma telematica "Net4market", raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e l'utilizzo del Sistema si rinvia al Disciplinare telematico e Timing di gara.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo del Sistema, il gestore è contattabile al numero telefonico 0372.080708, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, oppure via e-mail all'indirizzo imprese@net4market.com

ART. 1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;

- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Disciplinare telematico e timing di gara
- 4) Modulistica per la partecipazione alla gara (modello di domanda, modello DGUE, dichiarazione integrativa DGUE).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.adisu.umbria.it> sezione "Gare ed Appalti" e sulla piattaforma telematica nella quale sarà espletata la procedura, all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'allegato Disciplinare telematico di gara, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'allegato Disciplinare telematico di gara.

ART. 2) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo se diversamente disposto dal presente disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC adisu@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio richiesto prevede la fornitura di pasti agli utenti dell'ADISU presso un esercizio ristorativo limitrofo dalla sede dell'Università degli Studi di Perugia ubicata in piazza Galeotto Marzio – Palazzo Sacripanti - Narni (Terni). L'appaltatore dovrà eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche minime riportate nel capitolato – come integrate nell'offerta tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara – nonché a regola d'arte e in piena autonomia organizzativa: a tali fini, l'appaltatore dovrà a propria cura e spesa disporre dei locali, dei mezzi, delle attrezzature, del personale necessario, provvedere

all'approvvigionamento dei generi alimentari e servirsi di capitali, mezzi e attrezzature rientranti nella propria disponibilità.

Per la dettagliata descrizione delle attività si rinvia all'Art. 1.3 del capitolato (Specifiche tecniche dell'appalto).

Secondo il sistema di classificazione unico per i contratti, il servizio di cui trattasi è identificabile con codice CPV 55321000-6 (Servizi di preparazione pasti).

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si precisa che il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di affidamento di un servizio non suddivisibile in lotti funzionali e/o prestazionali.

ART. 4) DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

L'appalto avrà una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'erogazione del servizio.

4.2 OPZIONI

E' prevista la facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori ventiquattro mesi ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

E' altresì prevista facoltà di proroga del contratto per sei mesi ai sensi dell'art.106 c.11 del Dlgs 50/16 (c.d. "proroga tecnica"), in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

4.3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto è di € 1.065.348,90 (IVA esclusa).

Il suddetto importo, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, comprende:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come indicati dall'Appaltatore nella propria offerta economica (art.97 c.10 del Codice);
- i costi di sicurezza di natura interferenziale che ammontano complessivamente ad € 0,00 (IVA esclusa) per tutta la durata dell'appalto;
- il valore derivante dalla facoltà di ripetizione del servizio e dalla facoltà di proroga tecnica;

Per la descrizione dell'importo si fa rinvio all'art. 1.5 del Capitolato.

ART. 5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi alla gara i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi artt. 7 e 8 del disciplinare:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi

stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e

g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (cfr. "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 di cui al Comunicato del Presidente Anac dell'8/11/2017);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o aderente al contratto di rete o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

ART. 7) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) **iscrizione**, se cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia, **nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per le attività oggetto dell'appalto. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

2) Possesso di un esercizio ristorativo:

- attivo al momento della presentazione dell'offerta o in corso di attivazione; in quest'ultimo caso l'esercizio dovrà essere attivo e quindi erogare il servizio entro 30gg dalla data di sottoscrizione del contratto;
- posizionato ad una distanza di strada percorribile a piedi non superiore a 1.000m dalla sede dell'Università degli Studi di Perugia ubicata in piazza Galeotto Marzio – Palazzo Sacripanti - Narni (Terni); *(misurata con il sistema online google maps)*;
- con un minimo di 20 posti a sedere;

I concorrenti attestano i requisiti suindicati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello predisposto da questa Amministrazione e il DGUE, ed eventualmente integrati dall'operatore concorrente.

ART. 8) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art.81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, richiedere la generazione del codice PassOE tramite il sistema AVCPass messo a disposizione dall'ANAC.

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

ART. 9) AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo, consorziato o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice e del disciplinare, necessari per partecipare alla procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del

Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, fatta eccezione per i divieti di avvalimento previsti da specifiche disposizioni normative.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del contratto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

ART. 10) SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del Codice e s.m.i.

ART. 11) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'articolo 93, D.L.gs. n. 50/2016 da una **garanzia provvisoria**, di importo pari a € **21.306,98** (equivalente al 2% del valore della gara), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:

- Banca: UNICREDIT - Filiale di via Fabretti 97

- IBAN IT28E0200803043000000853695

- Beneficiario Ragione sociale: ADISU Umbria Sede: Via Benedetta 14, Perugia (PG) P.IVA: 00453460545

Causale bonifico: Gara mensa Narni - garanzia provvisoria CIG 8761302720

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento

stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della procedura, vengano riaperti/prorogati i termini per la presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere – a propria cura e spese - ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di chiedere ai concorrenti di provvedere – a loro cura e spese – la proroga del periodo di validità del documento di garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della presente procedura di gara.

ART. 12) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti devono presentare, all'atto di presentazione dell'offerta, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara e della data di pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Il contributo è dovuto per un importo pari ad **€ 140,00**. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria.

ART. 13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla procedura telematica, i concorrenti dovranno seguire le istruzioni di caricamento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica contenute nel Disciplinare telematico, allegato alla Documentazione di gara.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Tale documentazione dovrà essere datata e firmata dal Legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa, come anche dovrà essere indicata data e firma su ogni eventuale informazione fornita come allegato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avalimento, aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

ART. 15) CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. istanza di partecipazione alla gara;
2. documento di gara unico europeo (DGUE) con relativa dichiarazione integrativa di cui al modello allegato al disciplinare;
3. PASSOE;

4. cauzione provvisoria;
5. documentazione relativa all'avvalimento;
6. documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale

1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione/i sostitutiva/e relativa alle condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta come da modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante, allegata al presente.

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

-nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/Geie non ancora costituiti, il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/Geie; nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Le attestazioni contenute nell'istanza di partecipazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 con le quali il concorrente:

1. dichiara il possesso di un esercizio ristorativo:

- attivo al momento della presentazione dell'offerta o in corso di attivazione; in quest'ultimo caso l'esercizio dovrà essere attivo e quindi erogare il servizio entro 30gg dalla data di sottoscrizione del contratto;
- posizionato ad una distanza di strada percorribile a piedi non superiore a 1.000m dalla sede dell'Università degli Studi di Perugia ubicata in piazza Galeotto Marzio – Palazzo Sacripanti - Narni (Terni); (*misurata con il sistema online google maps*);
- con un minimo di 20 posti a sedere;

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta.

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ;

5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante pubblicato sul portale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente/disposizioni generali";

7. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

8. dichiara di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

9. di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

10. dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

11. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

12. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle prestazioni

contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell'operatore economico assume.

13. in caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresì le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese;

14. in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, indica le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15. di essere oppure non essere una microimpresa/piccola e media impresa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett aa) del d.lgs 50/16,

16. *(ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria)* dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE e relativa dichiarazione integrativa allegati al presente disciplinare.

*(Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.7.2016 n. 3, ha adottato le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174 del 27-7-2016. Le suddette Linee guida recano, in allegato, il modello di DGUE adattato alla legislazione nazionale, che viene pertanto allegato anche al presente disciplinare. Il concorrente dovrà avere massima cura nell'integrare il predetto modello DGUE con le dichiarazioni di requisiti e informazioni richieste dal presente disciplinare. **(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice).***

con la quale il concorrente dichiara, in particolare:

a) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;

b) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare (Parte IV Sezione A del DGUE);

c) il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare (Parte IV sezione C del DGUE);

d) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II Sezione D del DGUE); in caso affermativo, occorre indicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, le prestazioni che intende subappaltare; si precisa che, in tal caso, il DGUE dei subappaltatori, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI.

e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il

proprio DGUE;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto (anche nel caso del "subappalto qualificante"), il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Attoca=6630.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

3) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. In caso di subappalto anche il PASSOE relativo ai subappaltatori.

4) Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e **copia conforme**

della relativa certificazione.

5) Dimostrazione avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo** pari ad **€ 16,00**. L'operatore economico può procedere mediante il pagamento tramite il modello "F24" dell'agenzia delle Entrate compilato come di seguito indicato:

- codice tributo: 2502
- codice Ufficio o Ente: T3H
- indicare nella descrizione causale il codice CIG della presente procedure di gara.

6) In caso di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente allega quanto contenuto nel medesimo articolo e in particolare:

- a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d. contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

7) Documenti da allegare in caso di **fallimento** autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

- a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, dovrà essere inoltre presentata la documentazione relativa all'avvalimento.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i concorrenti che partecipano in forma associata nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione del servizio. In caso di

RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

ART. 16) CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere presentata pedissequamente secondo il modello allegato al presente Disciplinare riportando tutti gli elementi in esso indicati, seguendo le istruzioni previste all'art. 7 del Disciplinare telematico.

Ciascun documento informatico deve essere **sottoscritto DIGITALMENTE** (ai sensi del Dlgs 82/05) dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) ed e) del Codice, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio;

ART. 17) CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, che si intende compensativa di tutto quanto richiesto dall'appalto, deve essere redatta pedissequamente secondo il *modello allegato "Offerta Economica"* e dovrà riportare tutti gli elementi in esso indicati.

In particolare l'impresa deve indicare nell'offerta economica l'importo offerto per la fornitura di ciascun elemento di cui si compone ogni possibile combinazione del pasto (*primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta, bevanda*) e il costo fisso per pasto (*ad esempio: costo per le utenze, gli investimenti, la sicurezza, altre spese generali, utile, etc*).

Elementi che compongono le possibili combinazioni di pasti	Prezzo offerto [senza IVA]
Primo piatto	€
Secondo piatto	€
Contorno	€
Pane	€
Frutta	€
Bevanda	€
Costo fisso per pasto	€

Sommando il prezzo offerto di ciascun predetto elemento, scaturirà il prezzo di ciascuna possibile combinazione di pasto (pasto completo, pasto prima combinazione, pasto seconda combinazione), secondo la seguente tabella (da non riportare nell'offerta economica):

	Pasto completo	Prima combinazione	Seconda combinazione
Primo piatto	€	€	
Secondo piatto	€		€
Contorno	€	€	€
Pane	€	€	€
Frutta	€	€	€
Bevanda	€	€	€
costo fisso per pasto (<i>ad esempio: utenze, investimenti, sicurezza, altre spese generali, utile, etc</i>)	€	€	€
Prezzo unitario offerto per combinazione pasto	€	€	€

Nell'ambito dell'offerta economica ciascun concorrente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016:

- l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. oneri di sicurezza aziendale);
- l'importo dei costi della manodopera.

A tal fine si sottolinea che:

- gli oneri di sicurezza aziendale e i propri costi della manodopera andranno indicati esclusivamente all'interno della busta "Offerta economica";
- ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e i propri costi della manodopera non sarà sanabile mediante ricorso al cd. soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla gara;
- l'importo per gli oneri di sicurezza aziendale deve essere indicato in maniera complessiva (per l'intera durata del contratto e per tutti i servizi resi)
- l'importo dei propri costi della manodopera deve essere indicato in maniera complessiva (per l'intera durata del contratto e per tutti i servizi resi).

Si precisa, che non saranno ammesse e saranno pertanto **escluse**:

- offerte recanti importi pari o in aumento rispetto ai prezzi massimi, come di seguito indicati;
- offerte plurime, condizionate o alternative;
- offerte prive dell'indicazione dei complessivi costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le offerte che, sommando il costo fisso del pasto e il prezzo offerto per ciascun elemento componente il pasto, in base alla definizione di ciascuna possibile combinazione di pasto (pasto

completo, pasto prima combinazione, pasto seconda combinazione), danno luogo a prezzi pari o superiori a quelli posti a base di gara di seguito riportati:

Tipologia Pasto	Prezzo unitario MASSIMO offribile [senza IVA]
Pasto COMPLETO	€ 7,20
Pasto PRIMA combinazione	€ 5,50
Pasto SECONDA combinazione	€ 6,00

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'ADISU si riserva di chiedere ai concorrenti di provvedere – a loro cura e spese – la proroga del periodo di validità dell'offerta nelle more dell'aggiudicazione della presente procedura di gara.

Nel caso di offerte anormalmente basse si procederà a norma dell'art.97 del D.lgs n.50/2016. A tal fine, all'interno della sezione relativa all'Offerta Economica" il concorrente può inserire il file denominato "Giustificazioni art 97" contenente le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice.

ART. 18) CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE SEGRETI TECNICO/COMMERCIALI

Quando il concorrente dichiara che alcune parti dell'offerta tecnica, ovvero delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, rappresentino "segreti tecnici o commerciali", dovrà presentare relazione che motivi e comprovi la sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali e con l'indicazione specifica delle parti dell'offerta di cui ne ritiene espressione.

L'ADISU, qualora venga legittimamente richiesto l'accesso alla documentazione presentata dall'Impresa, procederà ad analizzare la documentazione prodotta.

Qualora a seguito di tale analisi l'ADISU ritenga motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali non consentirà l'accesso alle parti dell'offerta indicate dall'Impresa, salvo quanto disposto dall'art. 53 comma 6 del D.lgs. 50/2016.

Qualora viceversa l'ADISU ritenga totalmente o parzialmente non motivata o comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, consentirà totalmente o parzialmente l'accesso all'offerta presentata da parte dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca detta dichiarazione, l'ADISU non considererà presente una motivata e comprovata dichiarazione circa la presenza di tali segreti tecnici o commerciali tale da limitare il diritto di accesso alla documentazione presentata dall'impresa stessa.

ART. 19) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia totalizzato il punteggio maggiore, ossia che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo gli elementi di valutazione e i relativi punteggi riportati di seguito.

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)		
	Punteggio max	Tipologia di formula per l'attribuzione del punteggio
Criterio 1 – QUALITA'	25	

A.1	Varietà e qualità dei MENU si considera migliore la proposta che presenta menù caratterizzati da una più ampia varietà e qualità	11	Confronto a coppie
A.2	Utilizzo esclusivo di olio d'oliva DOP Umbria per la preparazione dei pasti	3	on-off
A.3	Utilizzo esclusivo di olio d'oliva DOP Umbria per condimenti a libero servizio	3	on-off
A.4	Utilizzo di carni BOVINE con certificazione di animale NATO in Italia (in aggiunta alla certificazione di animale allevato e macellato in Italia già prescritta dal Capitolato)	3	on-off
A.5	Utilizzo di PESCE FRESCO da pescato o proveniente da allevamenti italiani in almeno (maggiore o uguale) il 50% dei secondi a base di prodotti ittici presenti all'interno dell'articolazione del menù (sia estivo che invernale.	3	on-off
A.6	utilizzo di pesce certificato PESCA SOSTENIBILE in almeno (maggiore o uguale) il 50% dei secondi a base di prodotti ittici presenti all'interno dell'articolazione del menù (sia estivo che invernale); rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti.	2	on-off
Criterio 2 - MIGLIORIE		20	
A.7	Qualità delle migliori proposte rispetto alle prescrizioni del capitolato CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta più innovativa, funzionale; nonché la proposta caratterizzata dal minor impatto ambientale	20	Confronto a coppie
Criterio 3 - STRUTTURA		20	
A.8	Caratteristiche della struttura (sala pranzo, cucina, giardino, spazi di accesso, ecc) CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta caratterizzata dal più alto livello di confort dei vari spazi in termini di luminosità, rumorosità, temperatura, umidità	20	Confronto a coppie
Criterio 4 – DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA		5	
A.9	Esistenza, esaustività, leggibilità, usabilità e adeguatezza della documentazione illustrativa della proposta CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che è corredata da documentazione più esaustiva, facilmente leggibile, usabile e adeguata.	5	Confronto a coppie
OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)			

B) PREZZO		30	Tipologia formula per l'attribuzione del punteggio
B.1	RIBASSO (espresso in valore assoluto) Definito come: prezzo base asta del solo PASTO COMPLETO (€7,20) - Prezzo offerto dall'operatore per il solo PASTO COMPLETO	30	$P_i = 30 * (R_i / R_{max})$ Dove: R_{max} = Ribasso massimo offerto fra tutti i concorrenti R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Si riportano di seguito le descrizioni delle formule per l'attribuzione dei punteggi utilizzate negli schemi sopra riportati

Tipologia di formula per l'attribuzione del punteggio	Descrizione
Confronto a coppie	<p>Metodo del confronto a coppie il cui algoritmo è descritto al paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <i>"Offerta economicamente più vantaggiosa"</i> (approvate dall'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).</p> <p>Si precisa che al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del criterio indicato al punto 2. del paragrafo V, e quindi <i>"si trasforma la SOMMA dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno;"</i> (ex D.P.R. 207/2010 allegato P, punto II, lettera a) punto 2.)</p> <p>Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al ex D.P.R. 207/2010 allegato P, punto II, lettera a) punto 4.</p>
on-off	Questa formula assegna il punteggio massimo se la relativa condizione/criterio viene interamente soddisfatta. Altrimenti il punteggio assegnato è pari a zero

Al punteggio complessivo conseguito per l'offerta tecnica (sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascun criterio - eventualmente suddiviso in sub-criteri) sarà applicata la **riparametrazione**: sarà quindi assegnato il punteggio massimo previsto dal presente disciplinare (70 punti) al concorrente che avrà ricevuto il punteggio più elevato e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, saranno assegnati i punteggi agli altri concorrenti. Non sarà applicata la riparametrazione per ciascun criterio o relativo sub-criterio.

Nel calcolo dei punteggi verrà preso in esame sino alla terza cifra decimale. Nel caso in cui più concorrenti totalizzino il medesimo punteggio più alto, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, oltre ad aver ottenuto il massimo dei punti, abbia offerto la percentuale più alta di ribasso dell'offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art.77, comma 2, del R.D. 827/1924).

Saranno ammessi alla valutazione delle offerte economiche i soli concorrenti che avranno riportato per la parte tecnica un punteggio complessivo, dopo aver applicato la riparametrazione, almeno pari a 40/70.

ART. 20) COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Codice, la commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, .

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente l'atto di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 21) OPERAZIONI DI GARA

La partecipazione alle sedute pubbliche di gara avverrà in modalità telematica attraverso apposito link di volta in volta pubblicato dalla Stazione appaltante sul profilo del committente all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e sul sito internet dell'A.Di.S.U. almeno due giorni prima la data fissata

Le successive sedute pubbliche avranno luogo all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e sul sito internet dell'A.Di.S.U. almeno due giorni prima la data fissata.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi sempre previo tempestivo avviso sulla piattaforma telematica.

Onde garantire la semplificazione, lo snellimento e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la stazione appaltante si avvarrà dell'istituto della cd. Inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice: ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge 55/2019, come di recente modificato dall'art. 8, comma 7, lett. c) del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) tale metodo è applicabile anche nei settori ordinari fino al 31 dicembre 2021.

Le offerte tecniche e d economiche saranno quindi esaminate prima della verifica dell'idoneità del (solo) concorrente aggiudicatario.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al presente disciplinare. La commissione individua gli operatori che non hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'esame della busta telematica contenente l'offerta economica e all'assegnazione dei punteggi alle offerte economiche.

La stazione appaltante procederà, quindi, alla determinazione dei punteggi complessivi (il punteggio dell'offerta economica viene sommato al punteggio complessivo dell'offerta tecnica) per la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria provvisoria di merito, comunicando il nominativo del primo classificato al RUP che procederà ai sensi del successivo art. 22).

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (il calcolo di cui al primo periodo del succitato comma 3 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre) e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, la commissione ne darà comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica oppure inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti contenuti nella busta telematica "B – Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice.

ART. 22) VERIFICA DI IDONEITÀ DEI CONCORRENTI.

Nell'ultima sessione pubblica di cui al precedente paragrafo, o in una seduta pubblica successiva, il RUP, alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante, procederà a:

- a) controllare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo in classifica;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio nei confronti del concorrente primo graduato (per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica "Documentazione amministrativa");
- c) dare atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, se del caso, ad escludere il concorrente primo classificato (per omesso, tardivo o inadeguato riscontro all'istanza comunale di soccorso istruttorio), individuando così il nuovo operatore economico risultato primo in graduatoria; concorrente rispetto al quale si procederà con l'apertura della busta telematica "A – Documentazione amministrativa" e con le medesime operazioni sopra descritte,
- d) individuare la graduatoria di gara e la prima migliore offerta in classifica;
- e) attivare la procedura di verifica della congruità dell'offerta risultata prima in graduatoria ai sensi del successivo art. 22) (qualora la stessa sia risultata potenzialmente anomala sulla scorta delle valutazioni in

precedenza espresse dalla commissione giudicatrice) oppure formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore del primo migliore offerente.

ART. 22) VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente le giustificazioni dell'offerta assegnando un congruo termine e con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 23) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della stessa ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice nonché la facoltà di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, ove ritenuta valida.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 24) STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. L'Aggiudicatario, prima della stipulazione del

contratto dovrà:

- prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- versare l'importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dalla stazione appaltante;
- versare l'importo delle spese di pubblicazione nella misura e con le modalità di pagamento comunicate dalla stazione appaltante;
- trasmettere alla stazione appaltante l'elenco dei nominativi del personale impiegato e le relative informazioni (anagrafica, CCNL applicato, qualifica, inquadramento, orario settimanale, ecc...);
- assicurazioni;
- produrre ogni altro documento richiesto con la comunicazione dell'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Al concorrente che risulti aggiudicatario qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n 136.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n.20), le spese per le predette pubblicazioni devono essere rimborsate per interno dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante. Tali spese che vengono stimate, in via presuntiva in circa **€ 4.000,00 Iva esclusa**, potranno essere quantificate precisamente solo successivamente al termine delle procedure di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 25) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati per la procedura di gara stessa e l'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e potranno essere comunicati: - al personale interno dell'ADISU coinvolto nelle attività inerenti alla procedura di gara; - ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art.53 del d.lgs. 50/2016; - ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione. L'operatore economico aggiudicatario instaurerà con l'ADISU un rapporto contrattuale che implicherà, necessariamente, il trattamento da parte dello stesso operatore economico di dati personali di cui la l'Agenzia è Titolare.

L'operatore economico aggiudicatario del contratto verrà nominato quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità dell'ADiSU connessi all'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato. Nel contratto verranno disciplinate le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare da parte del Responsabile del trattamento che si assumerà l'obbligo di operare conformemente alle regole previste dal Regolamento europeo e alle disposizioni impartite dall'ADiSU in materia di protezione dei dati. L'operatore economico si impegna a che il proprio personale mantenga riservati i propri dati personali e le informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dei servizi. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è allegata al Capitolato e pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Privacy".

ALLEGATI:

- 1) Istanza di partecipazione concorrente singolo - Raggruppamento Temporaneo di imprese/Consorzio ordinario/Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/GEIE
- 2) Modello di Documento di Gara Unico europeo (DGUE)
- 3) Dichiarazione integrativa al modello DGUE
- 4) Modello offerta tecnica
- 5) Modello offerta economica
- 6) Disciplinare telematico e Timing di gara